

Statuto di Associazione

Sede, costituzione, durata, oggetto sociale

Art. 1 E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Il Movimento Lento". Il presente statuto viene redatto tenendo conto della legge 460 del 18/11/1997, della legge 383 del 07/12/ 2000 e dell'Art. 36 del Codice Civile.

Art. 2 L'associazione ha sede in Milano, in Via Piero della Francesca 38, ha durata a tempo indeterminato.

La sede legale, nell'ambito della stessa Provincia, potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 L'associazione non ha fini di lucro. E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 4 L'associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale:

- la promozione e la divulgazione della cultura del viaggio "lento" come vero e proprio stile di vita, laddove per viaggio "lento" s'intende un viaggio da percorrere a piedi, in bicicletta, o con altri mezzi di locomozione "a impatto zero" (ad es. cavalli, asini, carrozzelle per disabili, ecc.);
- la tracciatura, lo sviluppo, l'organizzazione, la promozione di una rete di itinerari di viaggio lento, in Italia ed all'estero;
- la facilitazione dell'incontro tra persone e culture differenti, l'ospitalità, la convivialità, la gentilezza, la sobrietà, come contributo concreto allo sviluppo sociale, culturale ed economico dei territori attraversati, e in generale dell'Italia.

In generale:

- a) Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturale, artistico, sportivo e turistico atte a dare un contenuto sociale al tempo libero degli associati;
- b) Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale.
- c) promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci

Per raggiungere gli scopi associativi, l'associazione si occuperà di:

- **identificare percorsi** che consentano ai "Viaggiatori Lenti" di muoversi con la massima sicurezza possibile, possibilmente lungo strade campestri, sentieri, piste ciclopedonali, strade chiuse al traffico;
- **svolgere il rilievo accurato dei percorsi**, possibilmente utilizzando strumenti GPS;
- **gestire le attività di miglioramento e di manutenzione ordinaria e straordinaria** sui percorsi;

- **creare un database geografico** (web-GIS) in grado di gestire i percorsi e di distribuire a chiunque voglia mettersi in viaggio informazioni adeguate (mappe, descrizioni, tracce GPS, ecc.);
- creare e promuovere una **rete di accoglienza**, basata sia sulla piccola ricettività turistica (ostelli, agriturismo, B&B, piccoli alberghi), sia su un sistema di ospitalità “volontaria” in strutture d’accoglienza non turistiche;
- **sensibilizzare le amministrazioni locali e nazionali**, affinché migliorino la sicurezza e della percorribilità della Rete e vengano messe a disposizione strutture adeguate per l’accoglienza dei viaggiatori;
- **organizzare eventi, convegni, conferenze, corsi di formazione, rassegne, spettacoli** per la divulgazione della cultura del viaggio lento;
- **promuovere** gli itinerari in Italia e all’estero;
- **curare e gestire rifugi** situati lungo gli itinerari;
- **svolgere attività editoriale**, sia su supporto cartaceo, sia multimediale (Web, dispositivi portatili, ecc.);
- **fornire informazioni ed erogare servizi per i soci**, e in particolare:
 - a) informazioni sugli itinerari;
 - b) accoglienza nelle strutture gestite dall’Associazione;
 - c) sconti in strutture convenzionate;
 - d) corsi di formazione e seminari;
 - e) proposte di viaggi ed escursioni, guidate o affrontate individualmente;
 - f) assistenza durante i viaggi, come trasporto bagagli con animali o automezzi;
 - g) utilizzo di attrezzature, strumentazione, biciclette, animali da soma di proprietà dell’Associazione;
 - h) assicurazione durante i viaggi (anche affrontati individualmente), e in tutte le iniziative organizzate e gestite dall’Associazione.
- svolgere tutte le altre attività che dovessero rendersi necessarie per la divulgazione e la fruizione del viaggio lento.

L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni

Per raggiungere i propri fini sociali l’associazione potrà:

- a) svolgere attività culturali, sportive e ricreative in genere, avvalendosi, se del caso, anche di gestioni di terzi;
- b) svolgere direttamente o indirettamente attività di carattere commerciale complementari agli scopi primari dell’Associazione ivi compresi spacci interni a beneficio dei propri associati.

Nell’individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà promuovere la realizzazione di Associazioni complesse, e/o aderire per affiliazione ad enti e organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali o nazionali e/ altre associazioni a loro volta aderenti ad un'unica ed unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni che si dimostrino necessari per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti.

Soci

Art. 5.

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi sociali e ne facciano richiesta scritta.

Possono chiedere di essere ammessi come soci le persone fisiche, le persone giuridiche, le Associazioni, le Associazioni di fatto, gli Enti pubblici, e tutte le organizzazioni che ne condividano gli scopi sociali.

I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi dell'Associazione con il pagamento della relativa quota sociale, resta facoltà del Consiglio Direttivo di confermare la loro qualità di soci entro trenta giorni dall'evento. Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

E' in ogni caso prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. L'associazione è ispirata ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Viene esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. ed è previsto, per gli associati o partecipanti maggiori d'età, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione

Le quote associative sono stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle finalità dell'Associazione.

I soci sono così distinti:

- Soci fondatori: tutti i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;
- Soci onorari: stimati personaggi della cultura e non, che si sono distinti nel valorizzare il "viaggio lento"
- Soci benemeriti: le persone fisiche e giuridiche che condividendo le finalità dell'Associazione contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi con le modalità definite

annualmente dal Consiglio Direttivo che ne determina altresì, in funzione della contribuzione, il periodo di adesione all'Associazione. La qualifica di Benemerito dura tutto il periodo per cui il contributo è stato regolarmente versato.

- Soci collettivi: le Associazioni e le organizzazioni che coinvolgono più persone;
- Soci istituzionali: gli Enti pubblici;
- Soci ordinari: tutti gli associati che condividono la finalità e gli scopi dell'Associazione

Diritti e doveri dei Soci

Art. 6

Per l'assunzione della qualifica di socio è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che a suo insindacabile giudizio avrà facoltà di accettare o respingere.

In caso di mancata accettazione ne sarà data comunicazione da parte del Consiglio Direttivo.

L'appartenenza all'Associazione implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

- a) Frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall'Associazione.
- b) Partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da essa assicurati.
- c) Partecipare alle attività di altre Associazioni "aderenti ad eventuali Associazioni nazionali di secondo livello di cui l'Associazione fa parte" Possono partecipare alle attività della Associazione i soci di associazioni aderenti ad Associazioni nazionali di secondo livello di cui l'Associazione fa parte e che con la stessa abbiano stipulato apposita convenzione.

Art. 7

Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall'associazione o non si verifichino una delle cause che ne prevedono l'esclusione, come stabilito dal successivo art. 10. Tutti gli associati che abbiano compiuto la maggiore età hanno diritto di voto in assemblea per l'approvazione e le modificazioni del presente statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

E' prevista l'intrasmissibilità della quota associativa ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La quota associativa non è rivalutabile.

Art. 8 I soci hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale della validità di un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

Art. 9 I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal consiglio direttivo ed all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 10 I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente statuto.

Organi dell'associazione

Art. 11 Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- Il Presidente dell'Associazione;
- il Vice-Presidente dell'Associazione;

E' prevista la libera eleggibilità degli organi amministrativi. Tutte le cariche sono elettive.

Art. 12 L'assemblea dei soci è l'organo sovrano, è composta da tutti gli associati e può essere ordinaria o straordinaria.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con annuncio scritto ad ogni socio, tramite fax, mail o raccomandata a mano ovvero con avviso affisso nei locali della sede sociale dell'associazione almeno dieci giorni prima della riunione e contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione.

Alle assemblee possono partecipare tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. Viene inoltre sancito il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile

Art. 13 L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal presidente del consiglio direttivo almeno una volta l'anno. Essa è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, elegge e revoca il consiglio direttivo, approva il bilancio consuntivo, delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea.

Art. 14 L'assemblea straordinaria, presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata dal Presidente qualora ne sia fatta motivata richiesta scritta da parte della maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli Associati

Art. 15 In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, la seconda convocazione può avere luogo 24 ore dopo la prima convocazione.

Per deliberare sulle modifiche da apportare al presente statuto è indispensabile la presenza di almeno 2/3 dei soci, ed il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, l'assemblea potrà essere nuovamente convocata in sede straordinaria il giorno successivo all'ultima convocazione, e sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.

Art. 16 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo, di cui all'art. 2352, secondo comma, del codice civile.

Art. 17 Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di undici, eletti dall'assemblea ordinaria fra i soci e resta in carica per tre anni. I membri del consiglio sono rieleggibili. Le cariche sociali sono a titolo gratuito.

Nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge il presidente e il vicepresidente.

Art. 18 Il consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

La convocazione deve avvenire con almeno tre giorni di preavviso, può essere fatta tramite lettera consegnata a mano, o via fax, o tramite posta elettronica.

In caso di urgenza è possibile la convocazione entro 24 ore.

Art. 19 il consiglio direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;

- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 20 Al presidente del consiglio direttivo compete la legale rappresentanza dell'associazione, nonché la legale rappresentanza della firma sociale. Egli presiede e convoca l'assemblea ordinaria e il consiglio direttivo, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'associazione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue mansioni spettano al vicepresidente. Se anche questi è assente la presidenza spetta ad un consigliere delegato dallo stesso consiglio direttivo.

Patrimonio dell'associazione

Art. 21 Il fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti in via marginale dall'associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto, è fatto divieto di dividere eventuali utili o avanzi di gestione tra i soci.

Art. 22 Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

Rendiconto economico-finanziario

Art. 23 Il rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal consiglio direttivo all'assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Art. 24 Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane affisso nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea. Successivamente ogni socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al presidente.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

Gli eventuali utili di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto

Scioglimento dell'associazione

Art. 25 Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti.

Art. 26 In caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell'associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o altra destinazione imposta dalla legge. il presente statuto viene redatto tenendo conto delle norme previste dal D.L. 4/12/97 n. 460 per le associazioni non profit.

Disposizioni finali

Art. 27 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il Segretario

Il Presidente